

Informativa per la clientela di studio

N. 135 del 17.09.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Erogazioni liberali a sostegno della cultura

L'art. 1 del D.L. 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto un credito **d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro:**

- ✓ **a sostegno della cultura e dello spettacolo;**
- ✓ **effettuate da persone fisiche e giuridiche (c.d. "Art-Bonus").**

La nuova misura agevolativa è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito dello Stato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e si pone in espressa deroga temporanea alle vigenti disposizioni del TUIR in materia di erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Erogazioni liberali che danno diritto al credito

Il credito d'imposta riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014, 2015 e 2016, per i soggetti "solari"), per interventi di:

- ✓ manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- ✓ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- ✓ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti:

- ✓ che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento;
- ✓ indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Modalità di effettuazione

Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- ✓ tramite banca (es. bonifico);
- ✓ oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
- ✓ oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In pratica, non possono beneficiare del credito d'imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di "tracciabilità".

Ammontare del credito

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- ✓ 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015, per i soggetti "solari");
- ✓ 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.

In particolare:

- ✓ persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale.
In relazione alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
- ✓ soggetti titolari di reddito d'impresa.
In relazione ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Ammontare del credito

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito. Sono però previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Più precisamente:

➤ **soggetti titolari di reddito d'impresa.**

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:

- ✓ mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- ✓ a scomputo dei versamenti dovuti.

Inoltre:

- ✓ l'utilizzo in compensazione può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
- ✓ la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
- ✓ in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

➤ **soggetti non titolari di reddito d'impresa.**

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente:

- ✓ tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
- ✓ la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Regime fiscale

Il credito d'imposta in esame:

- ✓ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- ✓ non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- ✓ non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- ✓ non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

Adempimenti

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici:

- ✓ sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- ✓ devono provvedere altresì a dare pubblica comunicazione, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero:
 - dell'ammontare delle erogazioni ricevute;
 - della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

Nel suddetto portale, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati:

- ✓ tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene;
- ✓ gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto;
- ✓ i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso;
- ✓ l'ente responsabile del bene;
- ✓ le informazioni relative alla fruizione del bene.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 